

Paolo Maddalena

*Ambiente e biosfera: la rovina del pianeta e quella del territorio*¹

1. Nel 1972 fu pubblicato il primo Rapporto sui limiti dello sviluppo, elaborato dal Club Roma, che era stato fondato nell'aprile del 1968, presso l'Accademia dei Lincei a Roma, dall'imprenditore Aurelio Peccei e dallo scienziato scozzese Alexander King. Come è noto, questo Rapporto prediceva che la crescita economica non potesse continuare indefinitamente a causa delle limitate disponibilità delle risorse naturali, specialmente del petrolio, e della limitata capacità di assorbimento degli inquinanti da parte del pianeta.

Il rapporto provocò grande scalpore anche a causa della crisi petrolifera del 1973. Ma poi i fatti dimostrarono che la Terra aveva più risorse di quelle previste (specie quelle petrolifere) e più capacità di assorbimento rispetto a quanto in un primo tempo ipotizzato.

Come contraccolpo attecchirono allora le teorie di Friedman e di Stigler, esponenti della Scuola di Chigago, i quali avevano sostenuto invece la possibilità di uno sviluppo senza limiti, arrivando persino ad affermare che la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi avrebbe prodotto benessere per tutti, considerato che il mercato avrebbe imposto, meccanicisticamente, una equa redistribuzione del benessere collettivo. Un'affermazione che dette la stura all'epoca Tachaeriana e Reganiana e ci ha portato alla disastrosa situazione economica attuale, che riguarda l'intero occidente (Stati Uniti compresi) e soprattutto l'Italia.

Quanto alla situazione planetaria, i dati scientifici sul surriscaldamento terrestre hanno poi dato ragione a Peccei e a King. Ora l'effetto serra non è più negato da nessuno e i frequentissimi uragani con le loro tragiche conseguenze, sono sotto gli occhi di tutti. I ghiacciai polari e quelli delle più alte montagne si sciolgono inesorabilmente ed è di non molto tempo fa la notizia dello scioglimento nell'Oceano glaciale artico del restante tratto di ghiaccio risalente all'ultima glaciazione, che ricopriva lo spazio intercorrente tra l'America e l'Europa. In sostanza siamo arrivati ad un

¹ Riflessioni tratte da precedenti lavori. Per ulteriori approfondimenti P. MADDALENA, *Il territorio bene comune degli italiani*, Ed. Donzelli Roma, 2014.

punto di non ritorno: l'equilibrio del nostro clima è stato completamente rovesciato minacciando da vicino la continuazione della vita sulla Terra.

I media non danno risalto a queste notizie, ma è un fatto che è stata prevista una apposita seduta dell'Assemblea dell'ONU per discutere su questo indilazionabile e gravissimo problema.

Dunque, non c'è tempo da perdere ed occorre una mobilitazione generale, se davvero si vuol salvare la vita nostra e quella dell'intero pianeta. E' tutta la Terra, l'intera biosfera, quella che il Leopold definiva già nel 1949 la 'Comunità biotica', che è in pericolo imminente di vita. E' indispensabile un'eccezionale convergenza dei vari Stati su questo problema, che va risolto in tutta la sua ampiezza planetaria, ma che richiede altresì l'impegno di un'azione pronta e decisa di ogni Stato in riferimento ai vari 'territori', che sono soggetti alla loro sovranità.

2. Concentrando la nostra attenzione sull'azione dei singoli Stati, è evidente che, anziché parlare di ambiente, deve parlarsi di 'territorio', cioè di quella parte di biosfera che cade sotto l'impero di un dato ordinamento giuridico e che comprende il suolo, il sottosuolo, il soprassuolo e tutto ciò che esiste su quest'ultimo, vale a dire le rocce, le acque, la vegetazione, gli animali, gli uomini, le attività umane, l'agricoltura, l'industria, il turismo, il web, gli stessi ordinamenti giuridici, nonché i sistemi economici esistenti. In una parola, occorre una revisione universale della situazione esistente, per renderla compatibile con la conservazione della vita sul pianeta. Si vuol dire che il problema globale non si risolve, se ogni Stato non si impegna a salvare ciascuno il proprio territorio. Non si dimentichi, infatti, che la fonte del diritto è ancora quella statutale e che i Trattati sulla Comunità e sull'Unione Europea, nonché gli altri Trattati internazionali poggiano tutti sulla sovranità degli Stati.

Certamente si può e si deve agire sul piano comunitario ed internazionale, ma il primo intervento immediato, in molti casi quello risolutivo, dipende dall'azione dei singoli Stati.

In sostanza, è decisivo che ogni Stato, o meglio 'ogni Comunità politica', faccia di tutto per salvaguardare il proprio territorio, neutralizzando l'azione di coloro che lo 'devastano' o lo 'alienano', pur di avere 'maggiori profitti', o, semplicemente, per perseguire l'obiettivo di 'far cassa'.

Ne consegue che, sul piano strettamente giuridico, si deve innanzitutto verificare se i singoli ordinamenti giuridici sono in grado di affrontare questa immane sfida, oppure se, come accaduto in Italia, ci sono state

‘deviazioni’ da correggere, in modo che gli ordinamenti possano raggiungere i loro fini. Effettivamente, concentrando l’attenzione sul nostro Paese, salta immediatamente agli occhi che si è verificata un’alterazione degli istituti giuridici proprietari e che sono queste alterazioni che, sul piano giuridico, impediscono un’azione concreta per la salvaguardia del territorio. Vogliamo dire che il giurista, anche ad un primo sommario esame, scopre che la causa prima dello scempio del nostro territorio ha le sue radici profonde in un errato concetto di ‘proprietà privata’, secondo il quale ciascuno può fare tutto quel che vuole del suo bene, anche se danneggia il paesaggio ed il territorio che appartengono a tutti, e, in particolare, nell’oblio del fatto fondamentale della ‘prevalenza costituzionale’ della ‘proprietà collettiva’ del territorio. Sicché il compito del giurista è quello soprattutto di correggere questa sopravvalutazione della proprietà privata, la cui posizione reale nell’ambito dell’ordinamento generale, lo diciamo subito, è di assoluta ‘subalternità’ alla proprietà collettiva del popolo sovrano.

Soltanto se si elimina questo ‘strapotere’ giuridico, sul quale si fonda l’azione della speculazione finanziaria e delle imprese sovranazionali che agiscono nel loro esclusivo interesse ed a danno della collettività, diventa possibile cancellare in radice la causa prima della distruzione del territorio e si possono agevolmente apprestare gli strumenti giuridici concreti per la sua salvaguardia.

Su questa esigenza, purtroppo, si è arenata persino la teoria dei ‘beni comuni’, la quale ha eluso il tema dell’appartenenza pubblica o privata del bene, affermando che ciò che interessa è la ‘destinazione’ del bene, il suo uso comune, e non importa se il bene appartiene a tutti o sia in proprietà privata. Si tratta di una affermazione alquanto frettolosa, poiché non tiene conto del fatto che il bene in proprietà privata ha già una sua ‘destinazione’, quella di soddisfare i bisogni, o anche solo i desideri, del privato proprietario.

3. Alla luce di questa premessa e limitando l’esame alla situazione italiana, è da porre innanzitutto in evidenza che il ‘territorio’ è oggi sottoposto ad un triplice attacco: a) la speculazione edilizia e la conseguente ‘devastazione’ ambientale; b) il pensiero unico imperante neoliberalista, che ha offuscato anche le menti dei giuristi; c) la speculazione finanziaria, che, alla fine porta alla ‘alienazione’ del territorio. E non si dimentichi che salvare il territorio significa evitare non solo la sua ‘devastazione’, ma anche la sua

‘privatizzazione’ e la sua ‘alienazione’.

Quanto alla speculazione edilizia, è sotto gli occhi di tutti lo spettacolo inverecundo della devastazione ambientale: cementificazioni, impermeabilizzazioni, edificazioni legittime ed abusive, consumo indiscriminato di suolo agricolo appaiono come una forza impetuosa che tutto travolge.

L’insidia maggiore, tuttavia, è quella culturale. Come si accennava, il nefasto ‘neoliberismo economico’ ha conquistato l’immaginario collettivo e, fondando tutto sull’egoismo individuale, sulla proprietà privata dei beni economici, sul profitto e sul danaro, è riuscito ad intrappolare del tutto la politica e in gran parte anche la scienza giuridica civilistica, la quale ignora la Costituzione e tutto fonda sul codice civile, scritto nel 1942 sotto la vigenza dello Statuto di Carlo Alberto del 1848.

Un attacco micidiale è poi quello della speculazione finanziaria. La finanza non percorre più il procedimento ‘finanza-prodotto-finanza’, ma preferisce il procedimento ‘finanza-finanza’, acquistando debiti e lucrando sugli immancabili *default*. In tal modo non c’è più investimento produttivo (tranne che in Germania), sicché le imprese chiudono, gli operai sono licenziati, la recessione avanza e, con essa, la miseria di tutti. L’ultimo atto sarà, senza tema di smentite, l’alienazione e la perdita totale del territorio, e così il popolo italiano si troverà nella condizione degli Ebrei sotto la schiavitù di Babilonia.

Ma c’è di più, la finanza speculativa crea anche ‘prodotti finanziari’, i cosiddetti ‘derivati’, che sono ‘debiti’ ad altissimo rischio e che provocano soltanto fallimenti con raschiamento dei beni reali esistenti a vantaggio dei solo cosiddetti ‘creditori’.

C’è infine, l’attacco al debito sovrano. La finanza, agendo contro tutti i Trattati internazionali, a cominciare da quello di Bretton Wood del 1944, al quale abbiamo aderito nel 1947, ed utilizzando l’inverecunda legge n. 130 del 1999, la quale, in contrasto con precise norme del codice civile, ha ammesso la ‘cartolarizzazione dei diritti di credito’, trasformando i ‘debiti’ in ‘titoli commerciabili’ e valutabili in Borsa, ha agito, indisturbata, come un ‘antisovrano’, facendo salire o scendere in Borsa codesti titoli (si ricordi che la svalutazione del titolo, fa aumentare il tasso degli interessi), incidendo così sulla stabilità dei prezzi e dei cambi.

Ha avuto grande rinomanza la parola *spread*, ma nessuno ha obiettato che in tal modo il ‘debito pubblico’ del nostro Paese, e quindi i tassi da pagare, venivano a dipendere, non più dalla nostra reale situazione economica, ma dalla volontà degli speculatori, i quali scommettevano concordemente in Borsa sul fallimento economico del nostro Paese.

Incredibilmente, poi, gli stessi speculatori finanziari, che, come è noto, hanno occupato le Istituzioni europee ed internazionali e sono diventati i veri padroni dell'Europa, permettendosi anche di darci 'prescrizioni' vincolanti, ci hanno imposto il *fiscal compact*, firmato dal governo Berlusconi e attuato in parte dal governo Monti, in virtù del quale, a partire dal 1 gennaio 2015, dovremo accantonare circa 50 miliardi all'anno per 20 anni, non al fine dichiarato di 'ridurre il debito', ma al fine reale di aumentarlo, sempre per favorire gli speculatori, poiché tutti sanno che il debito si riduce con lo sviluppo e non con l'accantonamento di risorse, che alimenta soltanto la 'recessione' e, quindi, l'aumento del debito stesso. Con la conseguenza ultima della ulteriore 'privatizzazione' e 'svendita' del territorio

4. Contro questo stato di cose, è ovvio che determinante è l'azione della politica. Tuttavia, è doveroso sottolineare, ed è qui che viene in evidenza l'azione del giurista, che si tratta di una situazione che può essere rovesciata anche agendo soltanto sul piano del diritto, poiché essa è contro la Costituzione, contro i Trattati sulla Comunità e sull'Unione Europea (che prescrivono il principio della 'coesione economica e sociale' dei Paesi membri), e contro il diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

Si può anzi affermare che, in ogni caso, per il principio giurisprudenziale dei cosiddetti 'contro limiti' (che, per quanto riguarda la Germania, la Corte costituzionale tedesca ha ribadito con due ben note sentenze), è sufficiente riferirsi alla sola Costituzione, poiché nel nostro caso si tratta di 'violazione dei diritti umani', causati dalla recessione economica impostaci dall'Europa e realizzata dal Governo Monti, e non è necessario far riferimento ai Trattati Europei.

A questo punto, come si accennava, spetta al giurista dimostrare che l'intero sistema sopra descritto poggia su piedi di argilla, poiché tutto fonda sulla 'proprietà privata' considerata un diritto assoluto ed inviolabile, là dove la Storia degli istituti proprietari e la vigente Costituzione repubblicana dimostrano che 'inviolabile e sovrana' non è la proprietà privata, ma la 'proprietà collettiva' del popolo, la quale ha avuto una 'precedenza storica' ed ha tuttora una 'prevalenza costituzionale' sulla proprietà privata. E questo la dice lunga sulla impellente necessità di evitare le 'privatizzazioni', che tolgono a tutti per dare a pochi, ed eliminare la sopravvalutazione dei poteri del privato, dimostrando la priorità costituzionale dell'interesse pubblico e, soprattutto, la 'subalternità' della proprietà privata rispetto alla

proprietà collettiva.

Quanto alla Storia degli istituti giuridici proprietari, è opportuno far riferimento a quanto accade sul piano giuridico quando si costituisce una 'Comunità politica'. Prendendo ad esempio la fondazione di Roma, appare evidente che, con il *finis regere* di Romolo, cioè con il tracciare i confini (confine è una parola chiave per il nostro discorso), della nascente *Civitas* Quiritaria, vennero in luce tre fenomeni giuridici fondamentali: a) l'aggregato umano (costituito dalle tre tribù dei *Ramnes*, dei *Tities* e dei *Luceres*) si ordinò nel *Populus* in base ad un altro concetto chiave, quello della 'parte e del tutto', secondo il quale ogni *civis* veniva considerato parte strutturale del Popolo, cioè del loro insieme. Ne conseguiva che l'azione del singolo cittadino, posta in essere quale membro della Comunità, giovava nello stesso tempo al singolo ed all'intera Comunità.; b) il terreno delimitato dal confine divenne *territorium*, dalle parole *terrae torus*, letto di terra, luogo sul quale veniva a stanziarsi il Popolo, nei confronti del quale si instaurava un rapporto di appartenenza di tipo quasi personale, nel senso che il territorio apparteneva al Popolo che doveva usarne in modo pari e trasmetterlo intatto o migliorato alle future generazioni. Si trattò proprio di quel tipo di appartenenza che oggi serve per la tutela dell'ambiente, tipo di appartenenza inclusiva detta 'proprietà collettiva', che si oppone nettamente alla distruttiva ed 'esclusiva proprietà privata'; c) sorse, infine, il concetto di 'sovranità popolare', nel senso che la 'somma dei poteri' per regolare la vita civile veniva originariamente riconosciuta al popolo con la conseguenza, da non sottovalutare, che tra questi poteri si rinvenne anche quello dell'appartenenza del territorio, cioè della 'proprietà collettiva' del territorio stesso, tipo di proprietà originaria, inviolabile e sovrana.

Ne fu conferma il fatto che per cedere a privati una vaga appartenenza di parti del territorio sovrano (si parlò prima di *mancipium* e poi di *possessio*), fu necessaria una *lex centuriata*, una solenne manifestazione di volontà del Popolo stesso, cui seguiva la solenne cerimonia di origine etrusca della *divisio et adsignatio agrorum*, sulla base di quanto era già avvenuto sotto Numa Pompilio, che dette ai *Patres familiarum* due iugeri a testa, mediante la *divisio* del territorio cittadino, lasciando la maggior parte di questo all'uso comune dei *cives* per i pascoli delle greggi e degli armenti, il cosiddetto *ager compasccuus*.

Di vera e propria proprietà privata nel senso moderno della parola, si poté parlare soltanto agli albori del 1 secolo a. C., quando, dopo una lunga e tormentata riflessione giurisprudenziale, si parlò di *dominium ex iure Quiritium*. E' dunque dimostrato che a Roma la proprietà collettiva

precedette di ben sette secoli la proprietà privata, ed è soprattutto dimostrato che forme molto vagamente somiglianti alla nostra proprietà privata, furono possibili attraverso una cessione a singoli di parti della proprietà collettiva del territorio, a seguito di una legge, cioè di una chiara manifestazione di volontà del Popolo stesso.

Questo concetto fu ulteriormente affinato nel Medioevo, quando, passata la sovranità dal popolo all'Imperatore e poi al Re, si riconobbe a questi ultimi un *dominium eminens* anche sui terreni dati ai singoli per la loro coltivazione, che furono considerati oggetto di un *dominium utile* del coltivatore. In sostanza, si affermò il principio che al Sovrano spettasse una sorta di 'superproprietà', come la denominò Carl Schmitt, in virtù della quale egli poteva in ogni tempo revocare il *dominium utile* concesso al privato.

Come si nota la 'proprietà collettiva del territorio' fu sempre collegata alla sovranità, nel senso che essa fece sempre parte della somma dei poteri sovrani, che, come è noto, in democrazia, spetta al Popolo..

Questa connessione tra territorio e sovranità fu infranta dalla restaurazione napoleonica di stampo borghese, ed è noto che il *code civil* del 1804, fu ispirato dal Tomalis al principio 'L'imperio al sovrano, la proprietà al privato'. La proprietà privata divenne allora un diritto originario inviolabile e fu fortemente combattuta la stessa idea della proprietà collettiva. Questo pensiero, tanto nefasto per gli interessi collettivi, è comunque profondamente penetrato nell'immaginario collettivo ed influenza ancor oggi, sotto la spinta del neoliberalismo economico, la scienza giuridica civilistica e, come si visto, persino la moderna teoria dei 'beni comuni'.

Ma a correggere tutto è finalmente venuta la nostra Costituzione repubblicana, la quale, per un verso ha ridato vita alla 'proprietà collettiva' e per altro verso ha dichiarato la subordinazione giuridica della proprietà privata alla proprietà collettiva del popolo sul territorio.

Infatti, il primo alinea dell'art. 42 afferma che «La proprietà è pubblica e privata». Nell'aggettivo pubblica è insito, come molto lucidamente osservò Massimo Severo Giannini, la 'proprietà collettiva demaniale', nella quale oggi, dopo le sentenze del 2011 della Suprema Corte di Cassazione sulle Valli di pesca della Laguna veneta sono da inserire anche il paesaggio ed il territorio, non ostante non siano ancora formalmente elencati in una disposizione di legge.

Da parte di qualche autore si è detto che la dizione 'la proprietà è pubblica e privata' vorrebbe dire che i beni hanno sempre la disciplina della proprietà privata e che la distinzione riguarda il soggetto dell'appartenenza,

che potrebbe essere un soggetto pubblico o privato. Si tratta, ovviamente, di un'obiezione priva di consistenza, poiché la distinzione in parola, come è stato già autorevolmente affermato in dottrina, riguarda il diverso regime della proprietà e non il rapporto di appartenenza al soggetto, ed in più è da tener presente che il seguito del primo alinea dell'articolo in questione continua affermando che «i beni economici (cioè quelli che rientrano nel concetto di commerciabilità e quindi di proprietà privata) appartengono allo Stato, ad enti o a privati». Se si accettasse quanto sostengono i predetti autori, la Costituzione avrebbe ripetuto due volte che la proprietà privata appartiene al pubblico ed al privato il che, ovviamente, non avrebbe senso.

Ma l'affermazione più forte, che ricomponne la cesura borghese tra territorio e sovranità, la troviamo nel secondo comma dello stesso articolo 42 Cost. Là dove leggiamo che «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Se si dice che è la legge, cioè una manifestazione di volontà del popolo, che cede in proprietà privata al singolo parti del territorio stesso, ponendo peraltro il limite invalicabile della funzione sociale e dell'accessibilità a tutti dei benefici del bene ceduto in proprietà, è evidente la posizione subalterna della proprietà privata, che deriva da quella collettiva ed è inoltre sottoposta a ben precisi limiti posti nell'interesse generale, ed è altresì evidente che i caratteri della originarietà e della sovranità sono propri della proprietà collettiva e non della proprietà privata.

Qui viene in evidenza che la Costituzione, dopo aver assicurato ai singoli il diritto di proprietà personale inviolabile dei beni che esprimono utilità atte a soddisfare gli stretti bisogni personali o familiari (il vestito, la prima casa, ecc.), ha sancito che i proprietari dei beni che esprimono utilità eccedenti gli stretti bisogni personali o familiari, devono perseguire la funzione sociale, cioè devono rendere accessibili a tutti il godimento di questo *surplus* di utilità.

E se la funzione sociale vien meno, se un'impresa, per avere maggior profitto, licenzia gli operai, chiude la fabbrica e delocalizza la sua organizzazione produttiva, si deve logicamente affermare che, a termine di Costituzione, vien meno anche il riconoscimento e la garanzia costituzionale del diritto di cui si discute, vien meno, in altri termini, la tutela giuridica del diritto di proprietà privata, con l'inevitabile ritorno del bene nella proprietà collettiva del Popolo.

E inoltre, si badi bene, se vien meno la tutela giuridica della proprietà, vien meno anche il diritto all'indennizzo espropriativo, poiché, venuto

meno il diritto, ovviamente, non c'è nulla da indennizzare.

Ultima, importantissima conseguenza di quanto sin qui detto è che il diritto di costruire, il cosiddetto *ius aedificandi*, non rientra affatto nel diritto di proprietà privata, poiché, a parte la considerazione che nessuna norma di legge prevede questo diritto, sta di fatto che l'edificazione, e cioè il potere di modificare il territorio, non può che spettare al proprietario collettivo del territorio stesso, e cioè al popolo. Il diritto di costruire, cioè, è contenuto dei poteri sovrani del popolo e certamente non è contenuto del diritto soggettivo individuale di proprietà privata.

E qui si apre il grande tema dei beni abbandonati e quello, ad esso connesso, della mera incostituzionalità di tutte le norme sulla proprietà privata, che affermano la imprescrittibilità del diritto del proprietario. Un'intera materia, dunque, da rivedere e da risistemare, in vista soprattutto dell'azione spontanea di cittadini, che si adoperano per mantenere in vita la funzione sociale di quei beni che sono stati dismessi dagli originari proprietari.

5. Centrale diviene a questo punto il tema della 'partecipazione dei cittadini'. A termine della Costituzione, i cittadini, singoli o associati, hanno potere di iniziativa sul piano legislativo, potendo proporre leggi di iniziativa popolare (art. 71 Cost.), o referendum abrogativi (art. 75 Cost.). Essi hanno inoltre un potere di partecipare con le Istituzioni alla funzione amministrativa. Lo proclama in via generale, l'art. 3, comma 2, della Costituzione, sancendo che la Repubblica garantisce «la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Lo dichiara in particolare l'art. 43 Cost. secondo il quale le imprese che ineriscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio, proprio per assicurare la concorrenza delle altre imprese, devono essere in mano pubblica o in mano di Comunità di lavoratori o di utenti, in modo da assicurare un livello di prezzo molto vicino al costo di produzione e favorire così le imprese che agiscono in altri comparti produttivi. Infine è da ricordare l'art. 118, ultimo comma Cost. , secondo il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di solidarietà». Il che significa che tutti, senza fini di lucro, e previa intesa con le Istituzioni, possono svolgere tutte quelle attività che sono più vicine alle esigenze della cittadinanza, per perseguire il bene comune, e, nel caso sopra descritto, il

perseguimento della 'funzione sociale' della proprietà.

Infine c'è un potere di partecipazione all'iniziativa giudiziaria: la cosiddetta 'azione popolare sovrana'. Se il popolo e i singoli cittadini come 'parti strutturali' del popolo sono i veri proprietari del territorio e del paesaggio a titolo di sovranità, è chiaro che spetta a loro anche il diritto di proteggerlo sul piano giudiziario. Ciò significa, in pratica, che di fronte alla eventuale revindica del proprietario privato, i cittadini, singoli o associati, hanno il potere di opporre una revindica di ben maggior peso, quella di riavere intatto il territorio che è stato deturpato.

Il quadro fin qui tracciato pone in evidenza che esiste, oltre ad una chiara disciplina costituzionale, anche una strategia costituzionale per lo sviluppo, strategia che, come si è visto è sostanzialmente fondata sulle prescrizioni di cui al citato art. 43 della Costituzione.

Tale articolo, come si nota, è decisamente contro le privatizzazioni e guarda all'azione della mano pubblica come ad un elemento indispensabile per la rinascita del nostro Paese. Sicché alla fine bisogna concludere affermando che non potremo mai risollevarci dalla cosiddetta 'crisi economica', se non applichiamo la Costituzione, dando a ciascun istituto proprietario il peso che merita, ed agendo per il bene comune nella 'visione dinamica' della Costituzione stessa, che vuole l'impiego diretto ed immediato, sia delle risorse del territorio, sia delle risorse della forza lavoro. E per far questo, non si può prescindere, né dall'azione dei cittadini, né dall'azione delle Istituzioni, alle quali, nel momento attuale, anziché mettere da parte 50 miliardi all'anno per 20 anni come prescrive il *fiscal compact*, si deve chiedere di porre in essere una grandiosa opera pubblica di ristabilimento dell'equilibrio idrogeologico del nostro territorio, in modo da distribuire ricchezza a milioni di lavoratori ed incrementare così i consumi, che costituiscono il volano capace di rimettere in moto l'intera nostra economia.

Varie sono, dunque, le azioni che i cittadini, singoli o associati, hanno il potere di proporre e far valere. Oltre la grande opera pubblica alla quale si è appena fatto cenno, è infatti indispensabile ottenere, mediate proposte di legge di iniziativa popolare, la revisione di tutte le norme sulla proprietà privata, in modo di farle corrispondere ai principi costituzionali, e mediante referendum, l'abrogazione delle seguenti disposizioni legislative: tutte le disposizioni che consentono la privatizzazione di beni demaniali e non (si ricordi che la Corte costituzionale, con le citate sentenze del 2011, sulle Valli di pesca della Laguna Veneta, ha considerato 'demaniale' anche il paesaggio, benché non formalmente elencato dal legislatore tra questi beni), ed in particolare del disastroso decreto legislativo n. 85 del 2010,

che ha imposto il cosiddetto 'federalismo demaniale', consentendo la vendita dei demani idrico, marittimo, minerario e culturale, nonché le leggi che consentono la cosiddetta 'cartolarizzazione' dei diritti di credito, e cioè dei debiti, ed in particolare la legge n . 130 del 1999. Si tratta, infatti, come ognuno vede, di effettive deviazioni del moderno Legislatore rispetto ai principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale.

